

Comunicazione del 24 gennaio 2019

Nuova segnalazione degli agenti che distribuiscono servizi di pagamento. Istruzioni per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica italiani.

Premessa

La Banca d'Italia ha predisposto, nell'ambito del sistema G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi), una nuova procedura per l'invio, da parte degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica italiani (nel seguito "istituti"), delle comunicazioni concernenti gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco ex art. 128-*quater*, commi 2 e 6, del TUB con i quali gli istituti hanno stipulato accordi per la promozione e conclusione di contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento ("accordi di distribuzione") in Italia ("GIAVA-Agenti")⁽¹⁾. La procedura GIAVA-Agenti è accessibile per mezzo del sito di raccolta dati INFOSTAT della Banca d'Italia⁽²⁾.

In allegato sono fornite le istruzioni per la compilazione della nuova segnalazione che sostituisce, con decorrenza 11 febbraio 2019, l'invio dei messaggi di posta elettronica di cui alla comunicazione della Banca d'Italia del 31/10/2012 "Segnalazioni Agenti SdP – Istruzioni". Quest'ultima comunicazione, pertanto, deve intendersi abrogata.

La Banca d'Italia continuerà a ricevere le comunicazioni secondo le vecchie modalità fino all'8 febbraio 2019.

Le informazioni sugli agenti con accordi di distribuzione in essere alla data di avvio della procedura GIAVA-Agenti, già acquisite dalla Banca d'Italia secondo le vecchie modalità, saranno rese disponibili a ciascun intermediario negli archivi del nuovo sistema.

Ai fini della segnalazione dei nuovi accordi di distribuzione mediante la nuova procedura, gli istituti dovranno selezionare gli agenti che figurano nella lista aggiornata messa a disposizione della procedura stessa. Nella lista figureranno gli agenti che risultano iscritti e autorizzati a operare negli elenchi dell'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM); ne consegue che gli istituti:

- a) non dovranno indicare alcun dato anagrafico concernente i nuovi agenti con cui intendono stipulare accordi di distribuzione (essendo già tali dati disponibili nella procedura "GIAVA-Agenti");
- b) potranno segnalare solamente gli agenti che risultano iscritti e autorizzati a operare negli elenchi dell'OAM e, quindi, selezionabili per mezzo della lista proposta dalla procedura.

⁽¹⁾ La stipula di accordi di distribuzione con agenti operanti in altri Stati comunitari, in relazione all'attività svolta in regime di mutuo riconoscimento in ambito UE, non forma oggetto di segnalazione con la procedura "GIAVA-Agenti" e, pertanto, continuerà a essere segnalata con comunicazione ordinaria come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 17 maggio 2016, e successive modifiche, recante le Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, Cap. VII, Sez. III, par. 3.

⁽²⁾ Sito: www.bancaditalia.it; percorso: Statistiche / Raccolta dati / Segnalazioni creditizie e finanziarie / Rilevazioni su specifiche tematiche di vigilanza.

Aspetti concernenti la procedura per l'iscrizione dell'agente

La segnalazione “GIAVA-Agenti” non modifica i tempi previsti dalle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica per l'accertamento delle condizioni necessarie per l'iscrizione dell'agente, da parte della Banca d'Italia, nell'albo degli istituti di pagamento o in quello degli istituti di moneta elettronica. In occasione della prima comunicazione, l'iscrizione dell'agente avviene entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti i suoi elementi. Per le comunicazioni successive, l'iscrizione avviene entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti i suoi elementi ⁽³⁾.

La Banca d'Italia può rifiutare di iscrivere l'agente nell'albo quando le informazioni rese dall'istituto sono inesatte o non è assicurata la corretta prestazione dei servizi di pagamento o il rispetto della disciplina in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Nel caso di avvio di un procedimento di diniego, la segnalazione non sarà acquisita negli albi sino alla conclusione del medesimo procedimento.

In occasione della prima segnalazione (con esclusione pertanto degli istituti aventi accordi di distribuzione già in essere alla data di avvio della nuova procedura), l'istituto che intende servirsi di agenti dovrà inviare, tramite i consueti canali di corrispondenza, una comunicazione contenente la descrizione dei meccanismi di controllo sugli agenti al fine di assicurare la conformità agli obblighi previsti dalle Disposizioni di vigilanza⁽⁴⁾.

In occasione delle segnalazioni di nuovi agenti, l'istituto dichiarerà, attraverso una specifica maschera della procedura “GIAVA-Agenti”, di aver verificato la conformità dell'agente agli obblighi in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e che l'assetto organizzativo dell'agente e le risorse a sua disposizione sono adeguate per lo svolgimento dell'attività ⁽⁵⁾.

La cancellazione dell'agente, a seconda dei casi, dall'albo degli istituti di pagamento o dall'albo degli istituti di moneta elettronica, è disposta, alternativamente:

- a seguito di tempestiva comunicazione della cessazione del mandato in procedura “Giava-Agenti” da parte dell'istituto mandante, dovuta sia a motivi commerciali, sia a provvedimenti assunti dall'OAM (cancellazione dagli elenchi, perdita dei requisiti per l'autorizzazione ad operare);
- d'ufficio, per effetto del venir meno del requisito di iscrizione o di autorizzazione ad operare negli elenchi dell'OAM, in caso di inerzia dell'istituto mandante. In tal caso, l'istituto mandante dovrà confermare per iscritto alla Vigilanza, di aver adottato ogni precauzione per assicurare l'effettiva e tempestiva interruzione della distribuzione dei servizi di pagamento

⁽³⁾ Fino all'entrata in vigore delle modifiche apportate al Provvedimento della Banca d'Italia del 17 maggio 2016 in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE (c.d. PSD2) continuano ad applicarsi i termini in vigore alla data di emanazione delle presenti istruzioni.

⁽⁴⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 17 maggio 2016, e successive modifiche, recante le Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, Capitolo VII, Sezione III, par. 1, n. 1.1.

⁽⁵⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 17 maggio 2016, e successive modifiche, recante le Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, Capitolo VII, Sezione III, par. 1, n. 1.2.

da parte del soggetto cancellato. Qualora l'istituto, successivamente alla cancellazione, intenda servirsi nuovamente dell'agente (che abbia provveduto nel frattempo a sanare l'irregolarità presso l'OAM) dovrà provvedere ad una nuova segnalazione di iscrizione.

SEGNALAZIONE DEGLI AGENTI CHE PROMUOVONO E CONCLUDONO CONTRATTI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Destinatari delle istruzioni

I destinatari delle presenti istruzioni sono gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia (nel seguito “istituti”) e le succursali di istituti di moneta elettronica aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad operare in Italia.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata:

- per gli istituti di moneta elettronica, dall'art. 114-*quater* e 114-*quinquies*.2, comma 1, del TUB;
- per gli istituti di pagamento, dall'art. 114-*septies* e 114-*quaterdecies*, comma 1, del TUB.

3 Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “agente” il soggetto di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 128-*quater* del TUB che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto degli istituti;
- “comunicazione inizio/variazione degli accordi di distribuzione” ogni conferimento o revoca dei mandati in virtù dei quali un agente promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento in Italia per conto dell'istituto mandante e che determina l'obbligo di trasmettere le relative informazioni alla Banca d'Italia per mezzo della procedura GIAVA;
- “procedura GIAVA (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi)” la procedura informatica facente parte del sistema di raccolta dati via Internet della Banca d'Italia (INFOSTAT), che gli istituti utilizzano per inviare le segnalazioni di cui alle presenti istruzioni ⁽¹⁾.

4 Termini di segnalazione

4.1 Nuovi mandati

Gli istituti accedono in ogni momento alla procedura GIAVA-Agenti per comunicare il conferimento di mandati nell'ambito di accordi di distribuzione a nuovi agenti.

⁽¹⁾ Per l'utilizzo della procedura si rinvia al Manuale d'uso per gli Intermediari segnalanti pubblicato sul sito della Banca d'Italia alla pagina Statistiche / Raccolta dati / Segnalazioni creditizie e finanziarie / Rilevazioni su specifiche tematiche di vigilanza. Il Manuale contiene le informazioni per effettuare: 1) l'adesione al sistema di raccolta dati INFOSTAT; 2) la registrazione degli utenti della procedura; 3) la predisposizione, la firma digitale e l'inoltro delle segnalazioni.

4.2 Cessazione dei mandati in essere

Gli istituti segnalano alla Banca d'Italia le cessazioni dei mandati in essere tempestivamente e, comunque, entro 15 giorni.

5. Contenuto della segnalazione

Per i nuovi agenti, gli istituti forniscono il codice di iscrizione negli elenchi OAM o il codice fiscale del soggetto, al fine di verificare che risulti iscritto negli elenchi dell'OAM alla data in cui si effettua la segnalazione. Nessun altro dato è necessario. La data del mandato sarà quella connessa con il decorso dei sessanta/venti giorni previsti dalle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica per l'iscrizione.

Per la cancellazione degli agenti in relazione a rapporti non più in essere andrà fornita la data di cessazione/revoca del mandato.